



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 10 DIC. 2020

OGGETTO: risoluzione del rapporto di lavoro per diritto a pensione di vecchiaia della sig.ra **Leonarda Varanzano**, Operatore Tecnico -Cat. B- a tempo indeterminato

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **10 DIC. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Faverriti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 10 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR. n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso

- che per l'anno 2020 le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a collocare in pensione d'ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che, a tale età, ha maturato un qualsiasi diritto a pensione;
- che in data 3.2.2019 la sig.ra Leonarda Varanzano, nata a Grottole il 3.2.1954, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico -Cat. B- a tempo indeterminato, al compimento del limite ordinamentale (65 anni di età) non possedeva un diritto autonomo a pensione (almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione).

Rilevato che in data 31.12.2020 la dipendente in parola raggiungerà un diritto autonomo ad essere collocata a riposo per pensione anticipata (almeno 41 anni e 10 mesi di contributi) unitamente al diritto all'assegno pensionistico (finestra temporale di 3 mesi dal raggiungimento del requisito di pensione anticipata) previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 42 anni, 2 mesi e 13 giorni, maturati come da estratto conto INPS ex INPDAP (allegato 1).

Fatto presente:

- che le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono state predisposte dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;
- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

Ritenuto di collocare a riposo per raggiunti limiti di età la dipendente in parola con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);

Richiamati

- l'articolo 12 della legge n.70 del 20 marzo 1975, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", ai sensi del quale: "La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 10 DIC. 2020

- disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire: a) per dimissioni volontarie accettate; b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli; c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.”;*
- la Circolare n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 19 febbraio 2015, “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”, che al punto 2.1 ribadisce che: “*Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011...*”;
 - la circolare di cui sopra, che al punto 2.3.1 stabilisce che: “*In alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia*”;
 - il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26 del 28 marzo 2019, recante disposizione in merito alla “*Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali*”, che all’art.15 comma 1 e 2 recita: “*1. il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l’Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 10 DIC. 2020

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di collocare a riposo per raggiunti limiti di età la sig.ra Leonarda Varanzano, nata a Grottole il 3.2.1954, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico -Cat. B- a tempo indeterminato con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);
- 2- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 3- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 4- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 5- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 6- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(Atti n. 2020.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 10 DIC. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 14 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 1 allegati.


UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Alvio Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten mark]



AUVEGIATO 1

Calcolo Diritto - Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 25/11/2020

Dati Iscritto	
Cognome : VARANZANO	Nome : LEONARDA
Nato il : 03/02/1954	Codice fiscale : VRNLRD54B43E213K
	Luogo nascita : GROTTOLE

Dati Richiesta	
Data Inizio Periodo :	Data Domanda/cessazione : 31/12/2020
	Prestazione : Pensione

Dettaglio Periodi e Totale Diritto			
Sistema di Calcolo : Misto		Ultima Cassa :	
Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali		Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali	
Tipologia Periodo/Ente	Data Inizio	Data Fine	Utile
MATERNITÀ D.LGS.151/01 ART.25	08/12/1971	08/05/1972	00 - 05 - 01
MATERNITÀ D.LGS.151/01 ART.25	24/06/1973	24/11/1973	00 - 05 - 01
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	20/08/1979	31/12/1987	08 - 04 - 11

Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali					
Sistema di Calcolo : Misto		Ultima Cassa :			
Tipologia Periodo Ente					
	Data Inizio	Data Fine	Ultimo Giorno di Lavoro (gg-mm-aa)		
USSL 75/1 DALL 1.4.90 USSL 75/1	01/01/1988	31/12/1989	02 - 00 - 00		
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	01/01/1990	07/10/2012	22 - 09 - 07		
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	08/10/2012	19/10/2012	00 - 00 - 12		
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	20/10/2012	31/12/2015	03 - 02 - 11		
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	01/01/2016	31/12/2020	05 - 00 - 00		
Totale			42 - 02 - 13		